TRATTATO
DELLA POVERTA'
DE' CAVALIERI
DI MALTA.

TRATTATO
DELLA POVERTA'
DE' CAVALIERI
DI MALTA,

Raccolto dal fu Venerando

PRIORE DI LOMBARDIA

GARAVITA.

IN BORGO NOVO;
Nel Marchesato di Roccaforte, MDCCXVIII.

Per Antonio Scionico, Stampatore Camerale.
Con licenza de' Superiori.

LO STAMPATORE
A CHI LEGGE.

SE il presente Trattato DELLA POVERTA' DE' CAVALIERI DI MALTA ti comparisce davanti agli occhi, per mezzo delle mie Stampe, purgato di molte di quelle scorrezzioni, che si veggon trascorse ne' suoi Manoscritti per incuria de' Copiatori: dovrai averne grado principalmente all' accuratezza del Venerando Balìo FRA GIAMBATISTA SPINOLA; il quale non meno colla sollecitudine di questa cura, che con tante generose opere di Valore, ha voluto testificare al Mondo il suo vivo zelo verso la Gloriosissima sua Religione. Quanto a me, siccome ho stimato essere mio debito il servire con ogni maggior puntualità un Cavaliere di tanto merito: così non ho voluto perdonare a fatica, perchè l' impressione riesca al possibile senza errori. Tuttavia se in qualche minuzia il destino m' avrà voluto mortificare, io ti prego, Cortese Lettore, a volermene compatire; il che ti verrà facilmente fatto, se considererai, che solamente l' Opere di Dio posson vantar la gloria d' esser interamente perfette. Vivi felice.

INDICE

De' Capitoli, e dell'altre cose contenute nel presente volume.

CAP.

FINE DELL' INDICE.

TRATTATO DELLA POVERTA' De' Cavalieri di Malta.

CAP. I.

Si spiega il senso della presente questione, e si propongono varie larghezze, che i nostri Fratelli hanno nell'uso de i loro Beni.

' Gravissima questione, agitata fra' moderni, quale uso de' loro Beni abbiano in vita i Religiosi Gerosolimitani. La difficoltà verte solo intorno a' beni mobili, sotto i quali si comprendono i crediti, e i danari; giacchè per gli stabili vi sono nella Religione espresse proibizioni d'alienarli. Egli è certo, che in questo particolare tutti gli Autori convengono; Cioè, che soddisfatto al pagamento de' carichi, ed altri pesi delle Commende, e dispensata qualche parte a' poveri, possono i Fratelli servirsi de' beni secondo la decenza del pro-

prio stato; non potendo però di quelli disporre; essendo ammalati (venendo ciò proibito dagli Statuti) e dovendo in ogni tempo esser pronti a sottoporli alla Religione, sempre che ella volesse esigerli, come vera Padrona di tutti i beni de' suoi Religiosi. Il che supposto in due classi si dividono i suddetti Autori: Gran parte de i moderni stima, non doversi aggiungere a i nostri Fratelli per l' osservanza della Povertà maggiori strettezze di quelle, che abbiamo spiegate, in modo che adempito quanto di sopra, rimangano assoluti Padroni de i beni, con total licenza di disporne in vita, ed alienarli. Altri credono, che i nostri Fratelli, avendo prima corrisposto a gli obblighi della Religione, all' Elemosine, ed al proprio mantenimento, sieno obbligati in coscienza a conservare tutto il resto per la Religione; sicchè tutta la controversia in questo punto si ristringe: *Se i nostri Religiosi abbiano l' uso de i loro Beni, o l' usufrutto de' medesimi*: importando l'uso, al nostro proposito, una licenza di valersene, secondo ricerca la decenza del proprio stato, e non più, col conservare il resto per la Religione: là dove per usufrutto da noi s' intende una libera autorità di disporre totalmente a suo modo.

Ora per procedere con chiarezza in questa importante materia, è necessario ripigliarla brevemente da'

da' ſuoi principj. E però dico, che ſe bene i noſtri Fratelli fanno il voto di Povertà, ad ogni modo non l'oſſervano con quel rigore, che uſano gli altri Religioſi. Poichè non vivono in comune, nè hanno dalla Religione (particolarmente quelli, che non poſſeggono beni, e che vivono fuori di Convento) il neceſſario al loro mantenimento. Onde è forza ſervirſi de' beni, o provenienti dalla Religione, o proprj ſecondo i biſogni della vita; nè perciò ſi rompe il voto della Povertà religioſa; Poichè queſta conſiſte nella volontaria rinunzia de' beni Temporali: in virtù della quale il Religioſo ſi priva della loro proprietà, ed anco dell' uſo totalmente a ſuo arbitrio. Il che da i noſtri Statuti ſi dice vivere ſenza proprio. E così dipendendo l'eſsercizio di queſto voto in gran parte dalla licenza del Superiore, che però non è uguale in tutte le Religioni per la varietà de' loro inſtituti, per tanto atteſe le ſuddette ragioni, lecitamente, e ſenza traſgredire il voto della Povertà, ſi concede a' noſtri Fratelli l'uſo dei loro beni: e tutti gli Autori ſono in queſto concordi, che in quelle Religioni, che non provedono i Religioſi del neceſſario mantenimento, ſi permette, a i medeſimi non ſolo qualche peculio, ma eziandio godere annue Rendite, e cenſi: purchè dipendenti dalla volontà del Superiore, ed in quanto concerne gli uſi

 neceſ-

necessarj, e la decenza del proprio stato: Che però questa licenza, che si concede a i nostri Fratelli, di servirsi de i loro beni, non si ristringe puramente a i bisogni della vita: ma si allarga in tutto quello, che riguarda il loro stato, Religioso sì, ma Nobile, e Militare. Poichè la Religione non intende, che i suoi Cavalieri, per essere Religiosi, vivano con minore decoro di quello, che comporta il grado della loro condizione. E così potrà anche distinguersi tra la qualità di semplice Cavaliere, e quella di Gran Croce, o di pubblico Ministro; potendo misurarsi le spese a proporzione del grado, e della dignità. Nè intende la Religione andare così minutamente misurando gli stati, e le condizioni de' suoi Cavalieri, che non si possano partire da un certo prefisso termine. E così nell' occorrenze è loro permesso di fare qualche moderato dono, spendere qualche moderata somma in Giostre, Conviti, Giuochi leciti, e simili cose; purche sieno conformi allo stato, di chi le fa: il tutto regolandosi secondo il consiglio d' Huomo prudente, si come egregiamente discorre fra gli altri moderni il Lezzana.

Nè deve parere ad alcuno, che troppo incerti limiti si prefiggano a i nostri Fratelli per l' osservanza della Povertà, col darsi loro facoltà di servirsi de' beni secondo la loro condizione: onde non essendo

facile

facile il discernere, se abbiano ecceduto, o no, tali limiti, restino esposti a mille dubbj, ed illaqueazioni di coscienza; Poichè si risponde, che in molte azioni morali, non potendo statuirsi alcun certo termine, è forza operare *ad arbitrium viri prudentis*; Siccome appunto da coloro, che non stimano padroni assoluti i Chierici Beneficiati de i frutti de' loro Beneficj, ma solo Amministratori, si permette loro il valersene secondo la decenza del proprio stato, potendone uscire con maggior larghezza quegli, che sono constituti in maggior dignità. Il tutto (come è detto) a giudizio d'Huomo Prudente: Di che fra gli altri moderni a lungo ragiona il Castropalao. Se bene poi molti credono, essere i Chierici Beneficiati padroni de' frutti de' loro beneficj, questa larghezza non è applicabile ai nostri Fratelli, a' quali si nega da noi il Dominio dei loro mobili non già come provenienti da Beneficj Ecclesiastici, ma per essere eglino astretti al voto della Povertà, la quale gli priva della proprietà, ed anco dell'uso a loro arbitrio di tali beni. I doni però, che sogliono farsi da i nostri Fratelli, quando non sian di gran somma, ponno coonestarsi principalmente per quattro capi.

Primo per titolo di ricompensa, e rimunerazione; essendo in tal caso più presto pagamento di debito, che dono. Secondo per riguardo della Povertà de'

Paren-

Parenti; Poiche essendo imposto a i Fratelli, dagli Statuti il fare elemosina, tanto più converrà farla a i Parenti, verso i quali più ci stringe la Carità, secondo il detto comune, che *Charitas debet esse ordinata*. Il che però s'intende in quanto basta a sollevarli dalla Povertà, e mantenerli nel grado dovuto alla lor condizione, e non già colla sola mira d'arrichirli, ed ingrandirli, come s'usa da alcuni. Terzo per aver sottratte a se medesimi alcune cose col vivere parcamente. E finalmente in quarto luogo il Diana stima con altri Autori, poter liberamente un Fratello donare all'altro; perchè quanto al Dominio non si fa innovazione alcuna, essendo tutti figlivoli della stessa Religione.

CAP. II.

Che i nostri Fratelli non hanno l'usufrutto de i Beni, e si considera lo Statuto 20. del Maestro, e Primo del Tesoro.

MA fuori de i casi espressi nel Capitolo precedente, non hanno i nostri Fratelli licenza di alienare i frutti provenienti o da' beni patrimoniali, o dalla Religione, e d'applicarli in qualche uso, dandoli a' Parenti, o ad' altri, come stimano alcuni moder-

moderni; adducendone per ragione, che la consuetudine sia così introdotta, ed interpetrata la regola, de i nostri Fratelli, essendone scienti, e non contradicenti i Superiori. Dalla quale supposta consuetudine inferisce di più il Diana, che essendo tali beni lasciati da' Superiori a total disposizione de' Fratelli, ponno da loro impiegarsi eziandio in atti illeciti, e peccaminosi, peccandosi per esempio, contro il voto della Castità, donando alle Meretrici, ma non già contro il voto della Povertà.

Ma ripugnano apertamente a sì fatta sentenza non meno gli Statuti della Religione, che il suo comune, e la consuetudine medesima tanto vantata da gli Auuersarj. E cominciando da quelli, se bene molti Statuti potrebbono addursi per istabilire la nostra conclusione, tuttavia n'addurrò due soli, uno per li frutti provenienti dal Patrimonio, l'altro per quelli, che provengono dalle Commende; con che abbracceremo ogni sorta di beni, che posseggono i nostri Fratelli.

Lo Statuto dunque 20. del Maestro è del seguente tenore.

Aggiungendo allo Statuto undecimo, ordiniamo, che il Maestro possa ancora dare licenza, ed autorità a' Fratelli dell'Ordine nostro di vendere, donare, ed alienare qualsivoglia beni, stabili però solamente,

tanto

tanto paterni, quanto materni d'ascendenti, e collaterali a loro spettanti, ed appartenenti per ragione d'Eredità, e Succeessione, o di Legato: e di quelli disponere così tra vivi, come in articolo di morte; e di potere per la ricuperazione di detti beni comparire, litigare, e trattare così in Giudicio, come fuori.

Se dunque il Maestro può dar licenza di disporre così in vita, come in morte de i beni patrimoniali, stabili però solamente, siegue per necessaria conseguenza, che non possa dare licenza de i Mobili Patrimoniali: e che molto meno il Fratello possa da se stesso disporne. Il che s'intende con totale, ed assoluto Dominio, non essendo per altro vietato loro il servirsene secondo ricerca la loro condizione, come si è detto di sopra. E questo solo Statuto, quando mancasse ogn'altro, avendo in sè tanta chiarezza, fa indubitatamente conoscere, qual sia il senso della Religione universalmente per l'alienazione de' mobili in vita de i Religiosi; poichè se questa strettezza s'impone dallo Statuto a i mobili Patrimoniali, al meno l'istessa si deve intendere de' mobili acquistati, e provenienti dalla Commenda; ed essendo stato promulgato detto Statuto nel secondo Capitolo del Gran Maestro Verdala del 1588. in tempi a noi molto vicini, toglie eziandio ogni sospetto d'essere stato da altri più moderni Statuti dichiarato, ed interpe-

terpetrato. E quì per maggior chiarezza del ſuddetto Statuto 20. del Maeſtro ſi noti, che prima ad alcuni Gran Maeſtri fu conceſſo di poter dar licenza a i Fratelli di vendere, donare, ed alienare ogni ſorta di beni patrimoniali così mobili, come ſtabili, a loro ſpettanti per ragione d'Eredità, e Succeſſione, o di Legato, e di quelli diſporre così tra' vivi, come in articolo di morte (ſiccome ſi legge nel Capitolo del Gran Maeſtro la Sengle nel 1555. ed in altri più antichi): la quale ordinazione poi fu rivocata nel ſeguente Capitolo del Gran Maeſtro Valletta nel 1558., e riſtretta la licenza a i beni patrimoniali, ſtabili però ſolamente, colle parole appunto, che oggidì ſi leggono nel citato Statuto 20. Maeſtro. Poichè eſſendoſi la predetta Ordinazione del Gran Maeſtro Valletta continuamente confermata ſino a i tempi del Gran Maeſtro Verdala, fu allora ridotta in iſtatuto nel Capitolo del 1588. Con che ſi conferma tanto maggiormente la noſtra Sentenza; poiche ſe per li mobili patrimoniali ſi vede così eſpreſſamente riſtretta la licenza d'alienarli, benchè foſſe altra volta conceſſa, dunque la medeſima ſtretezza deve non meno aver luogo ne gli altri beni, o provenienti dalle Commende, o acquiſtati colla ſua induſtria dal Religioſo. Aggiungo in ſecondo luogo, che in veruno degli Statuti non ſi legge, che i noſtri

Fratelli sieno Usufruttuarj, o Padroni: ma sempre si chiamano Amministratarj delle Commende, come negli *Statuti 60., e 61. Proibit., e nel 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tesoro, e nello Statuto 1.* dell' istesso titolo si legge, che i Fratelli ne i beni della Religione non hanno alcuna cosa di proprio. E se bene rispondono gli Avversarj, che detto Statuto non fa al nostro caso, trattandosi in esso del Dominio, e proprietà degli stabili, e non de' danari, e frutti: tuttavia si replica, che dicendosi in esso: *I beni sono stati dati per le spese dell' Ospitalità, e Militia*: per eseguire questo non si devono vendere detti beni, ma si eseguisce co' frutti, ed entrate, che dalla loro amministrazione si cavano. E però segue detto Statuto, dicendo, che detti beni si sono raccomandati a' Fratelli, acciò li reggessero, non potendo la Religione governarli da se stessa, per la distanza de' luoghi, e varietà delle Nazioni: e che però si pose loro il nome di Commende. Sicchè, essendo i nostri Religiosi Commendatori, semplici Amministratori, ed amovibili *ad nutum*, e non Usufruttuarj, i beni di dette Commende non appartengono a loro, ma alla Religione; dedotto quel tanto, che si spende per i proprj bisogni, secondo la qualità, e condizione della Persona Religiosa. E si aggiunga, che nel medesimo Statuto si dice, che le risponsioni, che ogn' anno

si pa-

si pagano al Comune Tesoro de i frutti, si ponno diminuire, ed accrescere conforme alla necessità della Religione, in modo che si paghino, o la metà, o tutti i frutti delle Commende. Dal che appare, che la Religione è Padrona eziandio de' frutti; poiche di quelli piglia la parte, che vuole, o il tutto, e lascia quanto le pare a' suoi Religiosi. Sicche in questo Statuto viene apertamente dichiarato, che la Religione è la Padrona de i frutti, ed i Commendatori sono semplici Amministratori, ed usuarj, che è quanto occorreva di provare.

E s' avverte, che quanto dal predetto Statuto si determina, è in tutto conforme all' Insegnamento de i Maestri, i quali comunemente proibendo a i Religiosi l'alienazione de' Beni, sian o Mobili, o Stabili, a quelli però la concedono, a i quali la Religione non somministra il necessario al loro mantenimento: intendendosi sempre colla dispensa della volontà del Superiore; e solo in quanto ricerca la decenza del loro stato. Da che s' inferisce, che siccome giustamente la Religione concede a i Fratelli l' amministrazione de i beni per le ragioni già ponderate, così i Fratelli dell'amministrazione non ponno ragionevolmente altro pretendere, che quanto richiede il bisogno della vita, ed il decente trattamento delle loro Persone.

CAP. III.

Che l'osservanza della Religione altro non permette a' Fratelli, che l'uso de' Beni; sopra che s'apportano anche varie considerazioni.

ALla chiara disposizione degli Statuti s'aggiunge la continua osservanza, che è l'interpetre più sicura delle leggi; della quale dovendo discorrere nel presente Capitolo, per fare maggiormente apparire, quanto sempre avversa all'immoderate larghezze sia stata la mente della Religione, chiedo licenza di ripigliare più da lontano questa materia; facendo quasi una scorsa da'primi tempi della sua fondazione, sino a' presenti. Ella dunque non solo da principio mantenne una rigorosa osservanza del voto della Povertà, come può vedersi nel Bosio: ma dopo d' havere concessi i suoi beni in amministrazione a' Fratelli, questi si ritenevano solamente ciò, che al vitto, e vestito loro era necessario: e tutto il rimanente, che dalle Commende, e Beneficj cavavano, alla Religione rispondevano, come nota il medesimo Bosio. E benche s' introducessero poi le risponsioni ne i beni dati a' Fratelli in Commenda, non era però in arbitrio de' Commendatori disporre del rimanēte,

che

che raccoglievano da detti beni, poiche oltre i ripari, mantenimento di Chiese, ed altri carichi delle Commende, ed il proprio mantenimento, correva loro un altra spesa, non ricevendosi allora nella Religione alcuno, senza assegnarli lo staggio, che vuol dire, abitazione, e residenza in qualche Commenda, dove il Commendatore di quella era obbligato a provederlo del vitto, e del vestito. E da alcuni libri maestri de' Capitoli Generali conservati in Cancellaria, appare, che i Priori, e Baglivi residenti in Convento, e che avevano d'entrata più di 1000. Ducati, erano tenuti mantenere in Convento due Fratelli, li quali non prendevano dal Tesoro, che le Soldee, Frumenti, ed Orzi per li Cavalli. E chi d'entrata avea più di 500. Ducati, manteneva un Fratello. E ne i medesimi antichi Capitoli Generali si nota, che i Commendatori davano a i Ricevitori danari, di più di quel, che importava la risponsione ordinata. Ed occorrendo tal volta di diminuire, o d'accrescere le solite risponsioni, s'imponeva ordine a i Commissarj di farlo, secondo che loro parrebbe, che i Commendatori di quelle onestamente trattenere si potessero. Tanto è lontano, che a loro piacere disponessero i Commendatori de' frutti delle loro Commende. Si che non può dubbitarsi essere stata la Religione fino a que' tempi molto aliena dalle larghezze, che

pretendono gli Avversarj. Nè diversa è stata la di lei intenzione ne' tempi seguenti: il che si conosce chiaramente in alcune proibizioni d'alienare, fatte in genere a' nostri Fratelli, ed ancora in alcuni casi particolari.

Nel 1511. Il Consiglio concesse licenza ad un Fratello di potere disporre in vita, ed in morte di 400. Scudi da lui acquistati.

Il Capitolo del 1558. Concesse facoltà al Gran Maestro la Cassiera di disporre di tutti i beni mobili in vita, ed in morte, e d'impiegarli in varie opere pie, e di dotare de' beni da lui acquistati la Chiesa di S. Giovanni.

Nel 1584. Si concesse la facoltà al Priore di Castiglia Fra D. Fernando di Toledo di poter disporre in vita, ed in morte di tutti i suoi beni, eziandio provenienti dal Priorato; e in quella Bolla si leggono le seguenti parole, che sempre più confermano la nostra Sentenza: *Imò iuxta auctoritatem canonicam, legumque sanctiones nedum mortuus, sed & vivens, quidquid peculij habueris, non tibi proprium, sed ordini nostro habeas, ad fidei Catholicæ propugnationem &c.*

Sotto il primo di Giugno 1595. Si trova registrato un Breve Pontificio a favore del Priore d'Inghilterra Verisse, nel quale, per non avere alcuno Benefi-

cio

cio dell'Ordine, viene dispensato a poter disporre così in vita, come in morte di Scudi 500. de i beni da esso fuori dell'Ordine acquistati.

Nel 1603. Il Consiglio compito diede facoltà al Cavaliere Lomellino di poter disporre di tutti i suoi beni stabili, e mobili tanto in vita, come in morte, sotto il beneplacito Appostolico, in virtù di certa fondazione di Moschetti.

Nel 1712. Il Capitolo Generale concesse facoltà di disporre così in vita, come in morte della metà de' mobili, crediti, e danari a i Baglivi D. Pietro Gonzalez de Mendozza, e D. Luis Alvarez de Tavora.

Nel 1631. Si diede licenza a Fra D. Melchior della Cavva di disporre di tutti i suoi beni, mobili, ed immobili, così in vita, come in morte, in virtù di Breve concessogli da Urbano VIII.

Ma perchè le larghezze, delle quali si tratta, si riducono principalmente a tre capi, che sono di donare alle Meretrici, di sovvenire a' Parenti, ò altri, e di giuocare immoderatamente: sopra ciascuno di essi addurremo alcuni esempj di espresse proibizioni della Religione.

Del donare a i Parenti, o altri, anzi del prestare, si legge una notabile Bolla sotto i 14. Ottobre 1507. nella quale agramente si riprese un Commendatore del Priorato di Tolosa, perchè prestava danari pro-

venuti

venuti dalle sue Commende a' Secolari. Il che si dice non poter fare in coscienza; dovendo conservare tutto quello, che le avanzasse dalle spese per la Religione in luogo sicuro; e gli viene ingiunto in virtù di Santa Ubbidienza di così fare per l'avvenire, e di ricuperare il danaro prestato a' Secolari.

Se dunque del prestare si fa espressa, e risentita riprensione, solo perchè si correva pericolo di perdere il danaro prestato, che dobbiamo credere del sentimento della Religione sopra le certe, ed eccessive donazioni, ed alienazioni?

E' ben vero, che pochi esempj si troveranno di proibizioni fatte dalla Religione in vita, a i Commendatori, che fanno doni: poichè questi non facendosi regolarmente nè in Convento, nè pubblicamente, e per conseguenza non essendo sottoposti nè all' occhio, nè alla notizia de' Superiori, non è facile il rimediarvi. E massimamente che può giudicarsi, essersi fatte moderatamente, ovvero per sussidio caritatiuo: il che non è proibito, come si è detto di sopra. Anzi la Religione, constandole dopo morte dell'eccessive, ed illecite donazioni fatte da' Commendatori a' loro Parenti, nè meno suol domandarne conto, per non rendersi odiosa. Siccome per la stessa ragione ha tralasciato talvolta di domandar conto de' beni stabili Patrimoniali, lasciati a' Pa-

renti

renti dal Fratello defonto, senza precedente licenza del Gran Maestro: e così ancora suol far lo stesso per non intraprendere liti con sicuro dispendio, e con incerta speranza d'esito favorevole; non mancando pretesti, e colori per farla restare defraudata d'ogni sua giusta pretensione. Ma non trascura ella però le sue ragioni, o per via di riconvenzione, o (in caso che le donazioni abbiano avuto il suo effetto in vita) per via dello Spoglio opulento, che il defonto ha lasciato: ed ora rigetta affatto le instanze: ora procede ad accordo: e sempre in somma prende quelle risoluzioni, che stima più convenienti: di che infiniti esempi si trovano ne' libri de' Consigli: ed io n'addurrò solamente alcuni più moderni.

Il Priore di Barletta Piccolomini aveva fatto in vita sua donazione a' suoi Nipoti di Ducati 2700. dovutigli per conto d'esazioni del suo Priorato; la qual somma non essendo allora stata esatta per legittimo impedimento, seguita la morte del Priore, opposero i debitori per il difetto della precedente facoltà di donare. Ora sopra di questo il Venerando Consiglio decretò, donando, e cedendo (in riguardo del merito di detto Priore, e del considerabile Spoglio da lui lasciato) quel credito a' sopraddetti Nipoti; con patto però, che essi dovessero far la

ſpeſa per la ricuperazione di detto credito: e, di tutto quello, che ſi eſigeſſe, doveſſero conſegnare alla Religione la terza parte, libera non ſolo da qualunque ſpeſa, ma anche da ogni pretenſione, che poteſſero avere per ragione del quinto laſciato da detto Priore. Di che reſtarono molto ſoddisfatti i Nipoti: e fecero poi entrare al Teſoro la ſuddetta terza parte nel modo ſtabilito.

Donò il Priore della Chieſa Camaraſa Scudi 2000. eſſendo ſano, a Gaſparo Balaguer, ſuo Nipote: come coſtò per ſua poliza, e Teſtimonj: ma a capo di due anni venendo a morte, fece contare poco prima di morire detti Scudi 2000. effettivamente al detto Balaguer, i quali furono fatti depoſitare ad inſtanza della Camera, che preteſe appartenere al Teſoro, come porzione dello Spoglio del Priore Camaraſa, che come Religioſo profeſſo, non aveva potuto donargli: e in fatti avendo avuto il Balaguer poco prima della morte il detto danaro, militava in quel caſo la diſpoſizione dello *Stat.* 13. *Contratt.* che annulla tutti i Contratti, obbligazioni, donazioni, e polize non ſoddisfatte in vita. Dopo eſſerſi lungamente eſaminata queſta controverſia da i Commiſſarj, il loro parere fu, che quella donazione era valida, come fatta dal Priore due anni prima, che moriſſe, e ad un ſuo Nipote aſſai povero, che

non

non aveva, con che alimentarsi: fatto da lui venire di Spagna, e tenutolo appresso di se, e a titolo di limosina, e senza fraude sovvenuto con quel danaro, acciò dopo la morte del Zio avesse, onde vivere.

Dal che si vede, che quando non avessero militato queste ragioni di Pietà, e di limosina, quella donazione sarebbe stata di niun valore: e tale in somma, quale da principio pretese la Camera, avendo fatto sequestrare i 2000. Scudi donati.

Il Priore di Messina Langueglia avendo donato in vita una sua Casa con alcuni Corami, e mobili: la Camera dopo la sua morte sentenziò, che stante l'*Ordinazione* 10. *Contratt.* non poteva il detto Priore fare la donazione, che aveva fatto de i mobili in detrimento dell' Anima sua, e pregiudizio del Comune Tesoro.

Una simile Sentenza proferì l'istessa Camera per alcune Tappezzerie di Corame date in vita, insieme con una Casa, dal Baglivo di S. Eufemia Cagnolo.

Passando poi alle donazioni fatte a Meretrici: Il Commendatore N. avendo per via di contratto dato uno Schiavo a N. Donna sospetta d' incontinenza: la Camera sentenziò, che detto Schiavo fosse restituito al Tesoro, come appartenente allo Spoglio di detto Commendatore.

Ed una Donna di simile condizione, avendo di-

mandato, che le fossero pagati Scudi 450. sopra lo Spoglio del Cavalier N. per il prezzo d'una quantità di Perle, che le aveva levate detto Cavaliere: considerata detta dimanda, e la qualità della Pretendente, ed altre ragioni: fu il Tesoro liberato di quella petizione.

Ma in materia di giuoco è assai moderno un essemplare fra gli altri del Venerando Consiglio; poichè avendo un Cavaliere perduto in parola eccessive somme nel giuoco, fu liberato dal pagamento con pena di fare certa Tappezzeria per la Chiesa di S. Giovanni.

Terminerò questi esempi con un Decreto del Consiglio, che ho fatto pensiero di registrare intieramente in questo luogo, come quello, che dichiara mirabilmente il vero sentimento della Religione nella materia, di cui trattiamo. Egli è dunque del tenore seguente.

Dolendosi l'Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Gran Maestro, e Venerando Consiglio di vedere l'immoderate trasgressioni, che si fanno da alcuni Religiosi del voto della Povertà: giacchè non contenti di donare, e dissipare in vita, in grave danno delle loro coscienze, ed offesa della Religione, loro Madre, quelle sostanze, che in virtù della promessa fatta a Dio dovrebbero da Figli grati andare

savia-

ſaviamente conſervando per il di lei mantenimento, fanno anche alcune obbligazioni, e donazioni ſimulate, e finte, da valerſene i donatarj dopo la morte in fraude de gli Spogli ſpettanti al Comune Teſoro: E deſiderando ovviare ad un tanto male, giacchè non baſta in alcuni troppo dimenticati della profeſſione il riguardo dell'Anima, *unanimi voto* determinarono, che per quello, che ſpetta alle Venerande Lingue di Francia, il Venerando Baglivo Souure ſupplichi Sua Maeſtà Chriſtianiſſima a nome di tutto l'ordine inſtantiſſimamente, che reſti ſervita di determinare, e fare regiſtrare in tutti i parlamenti di quel Regno da oſſervarſi inviolabilmente, che ſempre che ſi troveranno s'intendano finte, e fatte in fraude della Religione, e come tali non dovere da neſſuni Giudice, e Parlamento di detta Maeſtà ammetterſi, o farſene verun conto.

Appare dunque manifeſto da ſi moltiplicati eſempj, ed altri innumerabili, che ſi tralaſciano, quanto aliena dalle larghezze, di che ſi tratta, ſia ſempre ſtata la Religione; la quale (ſe bene vogliamo conſiderare) nè meno poteva differentemente formare le ſue leggi; Poichè ſe bene il voto della Povertà, che è di vivere ſenza proprio, e che ſi promette da' noſtri Fratelli, può ricevere molta larghezza dalle diſpenſe de' Superiori (come ſi è toccato di ſopra) queſte

queste non dimeno devono essere conformi alle qualità, e bisogni della Religione, nella quale si professa. Che però alcuni meglio dichiarando la difficoltà della Povertà, riferita di sopra, dicono, che ella sia una promessa fatta a Dio di non possedere cosa alcuna, ma solamente ricevere quello della Religione, che riguarda la necessità del Religioso. Ma nel nostro caso, essendo più che sufficienti a i nostri Fratelli le larghezze espresse di sopra: però manca il giusto titolo d' introdurre questa totale, ed illimitata licenza; la quale per tanto stimo io, non doversi ammettere in verun conto, come direttamente contraria alla Povertà promessa nel voto, che solo intende a ricevere quelle larghezze da' Superiori, che sono conformi alla necessità, e decenza del Religioso, senza passare ad una facoltà totalmente libera, ed assoluta. Anzi essendo stata arrichita la Religione dei beni, che possiede, per l' esercizio dell' Ospitalità, e della Milizia, come può concederne a i Fratelli, l' uso non solo, quanto alla necessità della vita, ed alla decenza del grado, ma totalmente al loro arbitrio, con privare se medesima in uno stesso tempo di quei frutti destinati da i Donatori, e tanto necessarj al mantenimento del culto Divino, dell' Ospitalità, e della Milizia? Ed essendo prescritti alla nostra Povertà, si larghi confini, che oltre passarli non sarebbe senza

colpa

colpa eziandio nelle Persone Secolari: come può pretendersi, che voglia concederlo la Religione a suoi Religiosi?

CAP. IV.

Si propongono, e si rigettano varj argomenti per provare, che i nostri Fratelli non abbiano l'usufrutto de' Beni.

MA è già tempo di esaminare le ragioni, che contro la Sentenza da noi difesa producono gli Avversarj; le quali però non dobbiamo sentire prima di ricevere un gagliardo preservativo: Ed è, che il voto della Povertà, che conforme lo ius comune è di vivere senza proprio, se bene ha gran latitudine, questa però deve riceverla dalle licenze de' Superiori; Ma già supplendo bastevolmente la nostra Religione colle dispense concesse ad ogni necessità de' Fratelli, anche in tutto ciò, che rimira il decoro della loro Persona, e dignità: se gli Avversarj pretendono esser lecite altre maggiori larghezze, devono concludentemente provarlo: Altrimenti resteranno colla proibizione, che prescrive a tutti i Religiosi, il voto della Povertà. Sicchè resta sopra di loro l'obbligo di questa prova; perchè la loro pre-

ten-

tenſione è contro lo ius comune, il quale decide, che i Religioſi, che fanno il voto della Povertà non ponno avere coſa di proprio, ſe non con diſpenſa de' Superiori. Il che ſuppoſto paſſiamo a i loro argomenti.

Dicono dunque in primo luogo, che ſe il Commendatore aveſſe il ſemplice uſo, ed amminiſtrazione de i beni, e non l' uſufrutto, dovrebbe dare alla Religione tutti i frutti, che raccoglieſſe dalle Commende. E pure la Religione ſi contenta d' una moderata parte di quelle. Dunque il reſtante rimane alla libertà, e diſpoſizione del Religioſo.

Si riſponde, che ſe bene la Religione pigliando una moderata parte de i frutti, laſcia il rimanente al Religioſo; non lo laſcia però come ad Uſufruttuario, o Padrone: ma come ad Amminiſtratore, ed Uſuario, per valerſi di quello per li biſogni delle Commende, per diſpenſarne qualche parte a' Poveri, per ſervire, ed onorare nell' occorrenze la Religione, per mantenerſi decentemente ſecondo la ſua qualità, e finalmente per laſciare di quel, che avanza un competente Spoglio alla Religione, li cui ſtabilimenti par, che giuſtamente lo richiedano. Che ſe bene la Religione di tale amminiſtrazione non piglia conto dal Religioſo, rimettendolo alla ſua propria coſcienza: egli però deve renderne conto a

Dio,

Dio, impiegando i beni in cose superflue, ed illecite; benchè costando alla Religione di qualche somma considerabile ingiustamente alienata, ne piglia conto così in vita, come in morte del suo Religioso, come si è detto di sopra.

Dicono in secondo luogo, che volendosi dichiarare nello *Stat. 1. proibit.* il voto della Povertà, si dice: *Il voto della Povertà richiede questo, che la disposizione de' beni non soggiaccia alla libera volontà*: ed immediatamente si soggiunge: *Non è adunque lecito, nè in alcun modo si permette a' Baglivi, Priori, Castellano d' Emposta, Commendatori, o vero alli Fratelli dell' Ordine nostro fare Testamento, o instituire Erede, o far Legati, o vero il lasciare, o donare cosa alcuna a Servitori, o vero ad altri &c.* Da che argomentano, che il voto della Povertà si restringe alla sola proibizione di fare Testamento, instituire Eredi, fare Legati, o qualunque altra donazione *causa mortis*, ma non già di disporre in vita liberamente de' beni; giachè quello solamente è vietato, e non altro.

Si risponde a questa opposizione in due modi. Il primo è, che trattandosi nel citato Statuto del voto della Povertà, fu legittima l' illazione di non potere i nostri Fratelli fare Testamento, instituire Eredi, fare Legati, o qualunque altra donazione. Il che per al-

lora volle notare la Religione; non perchè pretendesse volerne inferire, esser lecito a i suoi Fratelli il disporre in vita assolutamente de' i beni (perche ciò averebbe fatto con altra maggior chiarezza, come ricercava cosa di tanta importanza) ma per altri suoi fini; fra' quali certamente fu di concedere a i Fratelli facoltà di disporre in morte d' una moderata parte de i mobili, come si dispone nel fine di quello Statuto. Che però questo è il suo sentimento: Se bene i Fratelli in virtù del voto di Povertà non ponno fare Testamento, instituire Eredi, ne fare Legati: tuttavia concediamo loro il poter disporre d' una moderata parte de' mobili.

La seconda risposta è, che il suddetto Statuto pretese proibire qualunque sorta di donazioni, e disposizioni in istato d' infermità, e per causa di morte; In modo che se bene molte di esse fossero per altro lecite, (come sarebbero le fatte per limosina, o causa pia, per ragione di ricompensa, & rimunerazione, e di somma assai moderata, e simili, che per altro sono permesse dalla Religione in vita) fossero nulladimeno vietate per causa di Morte, e stando il Fratello ammalato.

E che tale sia il senso di quello Statuto, si comprova coll' osservanza; Poichè al Fratello infermo non si lasciano far donazioni di sorta veruna: benchè per

altro

altro in vita non riprovate dalla Religione: e nè meno far pagamenti di debiti, nè dare in prestito, ed altri simili atti, permessi dagli Statuti. Sicchè da questa rigorosa proibizione di donare in morte non s'inferisce la licenza di disporre assolutamente in vita de' mobili; poichè da queste parole: *Si proibisce, che il Fratello ammalato faccia pagamenti di debiti, donazioni, ancorche moderate &c.* non si cava questa conseguenza: Dunque al Fratello sano si concede fare qualunque donazione: ma si tira bene quest' altra: Dunque il Fratello sano può pagare debiti, donare moderatamente &c. come è manifesto, a chiunque ha notizia della vera forma d'argomentare. E noi non neghiamo al Fratello sano la facoltà di donare moderatamente: ma solo l'eccessiva, ed immoderata, che da gli Avversarj pretendesi.

Ne voglio lasciar d'aggiungere, che il sopraccitato *Stat. primo proibit.* fu promulgato nel tempo del Gran Maestro Revel nel Capitolo del 1262., quando la Religione si trovava ne i primi rigori dell'osservanza della Regola, ed in ispecie della Povertà, come si è mostrato di sopra. Onde anche per questo capo si rende incredibile, che si volesse con detto Statuto concedere totalmente licenza, a i Fratelli di disporre in vita de i beni mobili.

Dicono in terzo luogo, che dallo *Stat.* 14. *Con-*

tratt. si dispone, che niun Fratello, essendo ammalato, possa fare donazione tra' vivi, o altra disposizione, o promessa, o consegnazione di danari, o di beni: e facendo alcuna di queste cose, se non sopravvive quaranta giorni da poi, il tutto si dichiara di niun valore: Dal che inferiscono, che i nostri Fratelli possono far delle donazioni, essendo sani.

A questo argomento con più risposte si può soddisfare. La prima, data comunemente da tutti, è, che detto Statuto fu rivocato dall' Ordinazione, che oggidì è la decima de' Contr. del Capitolo del 1631. con le seguenti parole:

I Reverendi Sig. Sedici ben' visto, e considerato il tenore dello Statuto 14. Contratt., che dispone sopra la donazione inter vivos, o vero altre disposizioni, e promissioni, o consegnazioni di danari, e beni posseduti da' nostri Fratelli, se non sopravviveranno quaranta giorni, l' hanno rivocato, cassato, e dichiarato vano, e nullo, come se mai fosse stato fatto: come dirittamente contrario al voto della Povertà, ed allo St. 1. proib. ed in danno delle coscienze de' Religiosi, ed in grave pregiudicio del comune Tesoro. Si sono ingegnati alcuni d'interpetrare diversamente il senso di questa Ordinazione; dicendo, che proibisce solo a i Fratelli il poter disporre, trovandosi ammalati, ancorche sopravvivano

vano quaranta giorni; poichè ciò era conceduto dallo Stat. 14. Contratt.; di modo che in virtù di detta nuova Ordinazione, essendo i Fratelli infermi, sono invalide tutte le disposizioni, e donazioni da loro fatte, ancorche sopravvivano più di quaranta giorni. Poiche nello Stat. 1. proibit. si dice, che stante il voto della Povertà, non può il Fratello far Testamento, instituire Erede, far Legati, e donare a Servitori, o altri. E però concludono, che la citata Ordinazione ha ben proibito a' Fratelli infermi fare disposizioni, ancorchè sopravvivano quaranta giorni, ma non già trovandosi sani. Sicchè non essendo rivocato lo *Stat.* 14. *Contratt.* in quella parte, nella quale s' inferiva, che potessero i Fratelli, donare, e disporre essendo sani, viene per conseguenza a restare in piedi tale facoltà illativamente loro concessa dal predetto Statuto.

Si risponde comunemente a questa replica, che se bene il suddetto Statuto par, che tratti delle donazioni *inter vivos*, ed altre disposizioni fatte in tempo d' infermità: tuttavia la rivocazione di detto Statuto è generale per tutte le donazioni fatte così in tempo d' infermità, come in ogni altro; poichè la causa di detta rivocazione è il voto della Povertà: la qual ragione milita in tutti i tempi; Imperocchè il voto della Povertà richiede questo, che la disposizione de i

ne de i beni non ſoggiaccia alla libera volontà, come ſi ha nello *Stat.* 1. *proibit.* E benchè in detto Statuto ſi proibiſca nel fine qualunque diſpoſizione in tempo d' infermità: non ſi può a queſta ſolamente riferire la citata Ordinazione, come affermano gli Avverſarj: ma a quell' altre parole, che la diſpoſizione de i beni non ſoggiaccia alla libera volontà; poichè con queſte ſi dichiara il voto della Povertà, al qual voto, ed al quale *Statuto* 1. *proibit.* afferma la citata Ordinazione eſſere contrario lo *Stat.* 14. *Contratt.*

Ma perchè queſta riſpoſta potrebbe forſe patire qualche difficoltà, per tanto io ſtimo di poter riſpondere più adequatamente, e più conforme a i principj di ſopra ſtabiliti: dicendo, che dopo avere lo *Stat.* 13. *Contratt.* annullato tutti i contratti, obbligazioni, donazioni, e polize non ſoddisfatte in vita, ma che aveſſero d' avere l' effetto ſuo dopo la morte del donante, riputandoli per atti ſimulati, e fatti in frande della Religione, ſiegue lo *Statut.* 14., ed annulla anche le donazioni tra' vivi, o altra diſpoſizione, o promeſſa, o conſegnatione di danari, e di beni fatta dal Fratello, eſſendo ammalato; ſicchè ove nello *Statuto* 13. ſi riputavano per nulle le donazioni, ed obbligazioni non ſoddisfatte in vita del Fratello donatore, ma da ſoddisfare dopo ſua morte, lo *Statut.* 14. aggiunge, che ſi reputino per nulle

ezian-

eziandio quelle donazioni &c. che si soddisfanno in vita del Fratello donatore, trovandosi egli infermo al tempo della donazione.

In conformità di che si pratica tutto giorno, che trovandosi il Fratello ammalato, non fa nè donazioni, nè consegnazioni di danari, benchè fossero per altro lecite, come fu detto di sopra. Onde in questa parte il suddetto Statuto non fu rivocato dall'*Ordin.* 10. *Contratt.*, ma sì bene fu rivocato nell'altra parte, cioè, che tali donazioni del Fratello infermo siano valide sopravvivendo quaranta giorni. Questa seconda parte dico fu rivocata dalla detta Ordinazione, il che fu anche avvertito dal Traduttore degli Statuti: facendo nella margine di detto *Statut.* 14. *Contratt.* la seguente nota: *In questa parte è stato annullato, e rivocato intieramente questo Statuto.* Proibendosi dunque al Fratello infermo fare qualunque, benchè minima donazione, quì entra la considerazione fatta di sopra, che da ciò non deve inferirsi esser permessa licenza di fare donazione a suo arbitrio in istato di sanità, ma solo ciò che dal predetto Statuto vien proibito di farsi in istato d'infermità.

E che lo *Statut.* 14. *Contratt.* non abbia preteso concedere a i Fratelli il Dominio de i mobili, me lo persuade un altra considerazione: Ed è, che il detto Statuto divulgato in tempo del Gran Maestro Verdala

dala nel suo primo Capitolo Generale del 1583. fu rivocato nel primo seguente Capitolo Generale dopo sua morte: cioè in tempo del Gran Maestro Garzes 1598. Or in questo intervallo dal 1583. al 1598. si vedono concesse più grazie di potere disporre in vita, ed in morte de i beni mobili, come appare dalle note estratte di sopra; una delle quali è nel 1584. appunto nell'anno seguente alla publicazione del detto *Statut.* 14. *Contratt.* ed in essa espressamente si dice, che il danaro del Fratello ancora vivente deve tenersi non come suo, ma come della Religione. Ed un'altro contiene un Breve del Papa, che concede poter disporre in vita, ed in morte di Scudi 500. Onde non può presumersi, che in sì breve tempo fosse mandato sì fattamente in dimenticanza detto Statuto, che nè coloro, che dimandavano le grazie, nè coloro, che le concedevano non ne serbassero memoria alcuna.

Nè voglio lasciare d'aggiungere, che il detto *Stat.* 14. *Contratt.* essendo stato promulgato nel 1583. come si è detto, era in questo tempo in piedi l'Ordinazione ridotta poi in Statuto nel 1588., e che oggidì è il vigesimo del Maestro, come fu dichiarato di sopra: colla quale Ordinazione proibendosi d'alienare in vita a i Fratelli i beni mobili, ancorchè Patrimoniali, non è credibile, che volesse distruggerla lo

Stat.

Stat. 14. *Contratt.* senza espressa derogazione; tanto più che la detta Ordinazione fu ridotta in istatuto sotto l'istesso Maestro, nel seguente Capitolo del 1588. Tanto è lontano, che volesse annullarla il citato *Stat.* 14. *Contratt.* Sicchè per tante ragioni, è forza di confessare, che non fu in virtù di detto *Statut.* 14. *Contratt.* concessa facoltà a' Fratelli di alienare con totale libertà i beni mobili.

Ma si toglierà affatto ogni difficoltà con una osservazione da me fatta nel libro del Capitolo del 1583., nel quale, come si è detto, fu divolgato il sopraccitato *Stat.* 14. *Contratt.* avendo in quello ritrovato gran numero di grazie cōcesse di poter disporre in vita, ed in morte de i beni mobili, come ancora alcun'altre di così fatte grazie, che fur negate; il Catalogo delle quali si vederà notato nel fine di questo trattato; avendo voluto pontualmente riportarle di parola in parola, acciò non possa rivocarsi in dubbio cosa di tanta importanza, e che scioglie il nodo d' una controversia finora sì inviluppata. Or se il medesimo Capitolo Generale, e Consiglio di ritenzione concede, e nega simili grazie, non può cadere alcun dubbio, che lo *Statut.* 14. *Contratt.* tutt' altro intendesse, che concedere a i Fratelli la facoltà di disporre assolutamente de i mobili.

Dicono in quarto luogo, che trattandosi del voto

della Povertà nello *Statut.* 10. *Contratt.* si dice: *Tutto ciò, che acquista il Religioso, l'acquista alla Religione*: e subitamente s'aggiunge: *E però si è determinato, che i Fratelli dell'Ordine nostro, i quali hanno acquistato Beni, Poderi, Censi, o rendite annuali, o vero giurisdizione per via di compra, d'alienazione, o per qualsivoglia altro modo, e quelli, si saranno appropriati, non possano, a verun patto venderli, alienarli, impegnarli, o in qualsivoglia modo disfarsene, senza consentimento del Maestro, e del Capitolo Generale*: Dalle quali parole inferiscono gli Avversarj, esser proibita a i Fratelli solamente l'alienazione de' beni stabili, e non già de' mobili; giachè di quelli, e non di questi si fa menzione.

Si risponde a questo dubbio in due modi. Il primo è, che a ragione il detto Statuto proibisce la donazione, ed alienazione degli stabili acquistati; poichè attesa la licenza di servirsi de i beni per il proprio mantenimento, poteva credersi, che a questo fine potessero anche valersi de' detti stabili; onde acciò di questi non si facesse alienazione veruna, fu necessario dichiararlo con espresso Statuto.

E si può aggiungere di questa proibizione un'altro fine (che servirà di seconda risposta) cioè, di dichiarare, che tali beni s'intendano liberi, ed esenti da

censi,

censi, e da qualunque gravezza. Che però questo è il sentimento di quello Statuto: I Fratelli in vigore del voto della Povertà non alienino i beni stabili acquistati, ma quelli godano in loro vita, non sottomettendoli però a qualunque censo, e gravezza.

Dicono in quinto luogo, che la loro opinione è favorita apertamente dallo stesso *Stat.* 10. *Contratt.* in quell'altre parole: *Ma tutte le cose, che averanno acquistato i Fratelli, quelle godano, e tengano, durante la vita loro, ed esenti di censo, o d'altra gravezza verso qualsivoglia Signori così Ecclesiastici, come Secolari*: in virtù delle quali parole, pare, che i Fratelli abbiano facoltà di far proprj quei frutti; essendo ciò effetto della possessione, la quale viene loro conceduta dal suddetto Statuto.

Si risponde, che le predette parole si devono diversamente spiegare, cioè, che possano i Fratelli possedere in loro vita quei beni: ma non che facciano proprj quei frutti; intendendosi, che debbano possederli solo in quanto riguarda l'uso, e la comodità propria: e che tali beni sian loro liberi, ed esenti, cioè dal censo, e da i pesi, ma non in quanto alla facoltà d'alienarli; conforme espressamente ha dichiarato questo Statuto la Sacra Rota, seguita poi fra gli altri moderni dal Graziano.

Dicono in sesto luogo, che a i nostri Religiosi,

che hanno amministrazione di Baglive, e Commende, è permesso dallo *Statut.* 1. *Contratt.* vendere, comprare, dare, e torre in prestito, senza licenza del Superiore: e che dallo *Stat.* 59. *Tesoro* si dispone, che i debiti de' Fratelli defonti sieno pagati sopra il loro Spoglio: cose tutte, che dinotano non essere i nostri Fratelli semplici amministratori, ed usuarj.

Si risponde, che dal poter vendere, comprare, dare, e torre in prestito, non s'arguisce proprietà, e Dominio ne' Religiosi; perchè lo fanno, come amministratori, acquistando il tutto alla Religione, e ne hanno espressa permissione dallo statuto. Quanto poi al pagamento de i debiti, si risponde, che, potendo i Fratelli, che hanno amministrazione di Baglive, e Commende, dare, e torre in prestito, e per conseguenza contraere debiti, era ben ragione, che questi fossero soddisfatti, come si ordinò dal citato *Statut.* 59. *Tesoro*.

E potendo ancora gli altri Fratelli servirsi de i beni per il loro mantenimento, e per conseguenza essendo tal volta necessario dare, e torre in prestito, e contrarre debiti, come vien loro concesso dalla Religione, (giacchè *l'Ordinaz.* 1. *Contratt.* dispone, che le polizze di debito de i Fratelli essistenti in Convento sieno valide, purchè vengano siggillate dal Marescialle) era pure dovere, che fossero soddisfatti,

come

come è stato ordinato per l'istesso *Stat.* 59. *Tesoro*. Sicchè da questo pagamento de' debiti, non s'inferisce essere i Fratelli Padroni, ed usufruttuarj, potendo avere contratti i debiti, come usuarj, ed amministratori de i beni della Religione.

Dicono finalmente, che nello *Stat.* 16. *Ospit.* trattandosi de i Fratelli, s'ordina, che sieno tenuti a far dispropriamento, cioè, dichiarazione delle cose loro: e che nello *Stat.* 50. *Tesoro* in proposito de i Ricevitori negligenti in riscuotere, si dice, che del proprio danaro loro sieno tenuti a pagare per il debitore: e che si usa l'istesso modo di dire in altri Statuti; dai quali si raccoglie esser Padroni i Fratelli de i loro mobili, e non semplici amministratori.

Si risponde, che queste parole *cose loro*, *del proprio danaro*, e simili si devono intendere de' frutti, che restano in poter de' Fratelli, come amministratori, per distinguerli da quelli, che entrano in mano della Religione, dovendosi intendere le parole secondo il soggetto, di che si tratta.

Da quanto si è detto fin'ora in proposito degli Statuti, si raccoglie, che avendo la Religione sufficientemente spiegata la sua intenzione, che non abbiano i Fratelli total licenza d'alienare i mobili, atteso il voto di Povertà, che non ammette altro uso ne' beni, che quanto alle comodità della vita: debbono gli Avver-

sarj

sarj provare concludentemente il contrario, cioè, la dispensa del Superiore; la qual prova concludente non si è veduta fin'ora; e però resta indubitato, che in virtù degli Statuti debbano riputarsi nulle, ed illicite le pretese larghezze.

E per indebolire maggiormente la forza delle allegate opposizioni, qualche altra considerazione si potrebbe aggiungere, come sarebbe a dire, che essendo i prefati Statuti correttori dello Ius comune, che non ammette questa totale libertà di disporre: non si possono stendere, ma si devono strettamente interpetrare, ed in modo, che offendano il meno, che sia possibile, il medesimo Ius comune. In oltre potrebbe dirsi esser vero, che in materia di tanta importanza conveniva, che la Religione avesse formate ben chiare leggi: ma quando anche non l'avesse fatte, il volere oggi stabilire cosa di tanto rilievo con alcune conietture, e probabilità d'argomenti, che pure ricevono manifeste eccezzioni, e dichiarazioni (come si è visto) questo è un procedere con pochissima cautela, anzi con evidente pericolo. Ma tutto ciò si tralascia di più lungamente considerare, attesa la chiarezza incontrastabile dello *Statut.* 20. *Maestro*; e la continuata osservanza, che escludono affatto questa pretesa licenza. Sicchè essendovi chiare leggi a favore della Religione, da quelle devono pigliare la loro interpetrazione

zione tutte le altre incerte, e dubbiose: come insegnano comunemente i Maestri doversi osservare in somiglianti occorrenze.

CAP. V.

Che non vi è consuetudine, che faccia lecita a i Fratelli la totale disposizione de' mobili.

COnoscendo gli Avversarj vano il fondamento degli Statuti: anzi quegli militare chiaramente contro di loro: pretendono valersi d'un'altro mezzo al loro fine opportuno, cioè, della consuetudine; quale dicono avere introdotta ne i Fratelli ogni larghezza nella disposizione de i loro mobili. Ma circa questo in più maniere lor si risponde.

E primieramente diciamo, che volendosi provare questa consuetudine (la quale al nostro proposito altro non è, che un uso comune de' Religiosi, circa il dare senza licenza del Superiore) è necessario (come affermano i Dottori) il considerare due punti, cioè, qual sia l'uso comune de' Religiosi più dabbene, ed osservanti della lor regola, e, circa all' uso degl' inosservanti, se ne sono scienti, e non contradicenti i Superiori. Nel nostro caso non solo non costa,

costa, che i Fratelli più dabbene, e zelanti usino così fatte larghezze: ma anzi di vantaggio appare, che hanno sempre applicato in tutto, o in gran parte il peculio, che loro avanzava a beneficio della Religione, o sia in vita con ricche obblazioni alla Chiesa, con fondazioni, con donativi, con sostenere dispendiosi carichi, e con migliorare i beni delle Commende; o sia in morte con lasciare abbondanti Spogli, più o meno, secondo che permettevano le loro rendite. I molti esempi, che se ne potrebbero addurre, sono a ciascheduno abbastanza palesi. Sicchè quando da alcuni per altro poco zelanti della regola, e delle loro coscienze si praticassero le supposte larghezze, non può dalla loro trasgressione inferirsi giusto titolo d'introdotta consuetudine.

Ma quando pure si verificasse sì fatta introduzione (il che si niega) ella tuttavia nulla opererebbe a favore de' trasgressori, e ciò per molte ragioni.

La prima perchè dallo *Stat.* 19. *Consigl.* si dispone, che prevaglia lo Statuto scritto alla consuetudine. E però essendovi tanti Statuti, che i Fratelli Gerosolimitani non sieno usufruttuarj de' beni, come si può allegare consuetudine in contrario?

La seconda perchè giornalmente facendosi la professione, ed i voti, se ne promette con giuramento l'osservanza: E quale consuetudine (se consuetudine

si può

si può chiamare,e non più tosto abbuso,e corruttela)
può derogare alla professione, ed a i voti con tanta
solennità fatti?

La terza perchè non può validamente introdursi
la consuetudine, di che si parla, per essere contro il
voto della Povertà, e contro l'essenza dello stato Re-
ligioso; poichè il disporre de i beni a suo modo, altro
non è, che essere proprietario, come affermano gra-
vissimi Autori. Sopra che potrei fermare lungamente
la penna: ma tralascio di farlo per non copiare l'altrui
fatiche, e per valere più d'ogn'altra la ragione, che
in questo luogo aggiungo, e che è fondata in principj
comunemente abbracciati da tutti.

Dico dunque, che quando pure si possa valida-
mente introdurre sì fatta consuetudine, allora sola-
mente ha luogo, quando s'introduce essendone
scienti, e non contraddicenti i Superiori, a modo di
relassazione nella regola, di che molti esempj si ve-
dono in altre Religioni. Ma questo non milita nel
nostro caso; poichè tutti gli Autori consentono, che
introdotta una sì fatta consuetudine, o sia rilassazio-
ne dell'antica regola, può tuttavia disfarsi con
legge espressa da i Superiori; giachè tutta la forza
della consuetudine dipende dalla volontà almeno
tacita del Superiore; il quale, se resiste con le sue
leggi, quella certamente sarà nulla, e di nessuna effi-

cacia. Ora a questa decantata consuetudine hanno sempre repugnato non solo gli Statuti di sopra riferiti, ma di più tutti i Tribunali dell' Ordine nostro, con loro espresse sentenze, e deliberazioni continuate sino a' nostri tempi, cioè, la Camera de' conti, il Consiglio, ed i Capitoli Generali, come a lungo si è mostrato di sopra. Sicchè non può allegarsi consuetudine a favore della pretesa larghezza, quando ella è contrariata con sì manifeste, e moltiplicate dichiarazioni, le quali non lasciano alcun luogo da dubbitare, qual sia stato il vero senso della Religione.

E finalmente per non lasciare alcun refugio alla parte avversa, non voglio, eziandio dopo tante, e sì palpabili dimostrazioni, mancar di notare, che quando tuttavia si praticasse da' Fratelli una totale larghezza nel disporre de i mobili, e non ostanti tante leggi, sentenze, e dichiarazioni si dubitasse se quella fosse non solo tollerata, ma tacitamente permessa da' Superiori, a' quali appartiene: pure a sì fatta difficoltà si vuol rispondere, che quãdo tale consuetudine viene riprovata dalle leggi, e dalle dichiarazioni, ed osservanza in contrario di tutti i Tribunali, come nel nostro caso, allora anche in dubbio deve presumersi a favore della Religione; poichè la riprovazione della consuetudine è certa; e così non può mai apparire

onesta

onesta, come affermano comunemente gli Autori.

Che se bene non in ogni tempo si veggono corretti da i Superiori gli eccessi, che in questa parte talvolta si commettono: da ciò non può giustamente inferirsi la loro tacita permissione; essendo più tosto tollerati, che approvati sì fatti abbusi; siccome ne sono pure tollerati degli altri; la qual tolleranza può nascere, o dalla pusillanimità de' Superiori (il qual motivo in simile argomento è ben ponderato dal Lezzana, parlando esso de' Superiori Claustrali) o dall' essersi ricevute le notizie solo per via di relazioni private, ed estragiudiciali, o da molti fini dettati dalla Prudenza; che insegna talvolta doversi dissimulare, riserbando al castigo altre congiunture più opportune, anche a fine di riparare alla riputazione di coloro, che donano alle Meritrici. E siccome dalla tolleranza di queste donazioni non può arguirsi tacita permissione ne i Superiori contro il voto della Castità: così nè meno può dirittamente inferirsi tacita permissione ne i donativi fatti alle medesime contro il voto della Povertà.

Che se si parla de i doni fatti immoderatamente a i Parenti: di questo si è già trattato quanto basta di sopra, ove si disse, che non è facile rimediare al disordine; poichè non pervengono ordinariamente alla notizia de i Superiori in vita de i donatori, e

dopo la loro morte non lascia la Religione di fare le dovute dimostrazioni.

E quì dobbiamo notare, che quando alcun Fratello in Convento contrae obbligazione con licenza del Gran Maestro, il rescritto non abilita il Fratello ad obbligarsi: ma lo lascia circa tal particolare ne' termini concessi dagli Statuti, ed Ordinazioni. Abilita sì bene il Notaro a stipulare, a fine che non incorra nella pena imposta a tutti i Notari, quando ciò facessero senza espressa licenza del Gran Maestro; che del resto l'obbligazione stessa rimane sempre ne i termini, ne' quali era prima di validità, o di nullità, senza ricevere alterazione veruna da' rescritti, i quali perciò sempre si spediscono con la clausula preservativa: *Salvis Iuribus communis &c.*

CAP. VI., & VLTIMO.

Si risponde ad alcune difficoltà, che rimangono da esaminarsi, e si apportano varj Autori, che hanno sostenuto la nostra sentenza.

MA non voglio lasciar di rispondere ad un'altra ragione prodotta dal Diana contro la nostra Sentenza, che niuno quasi de' Cavalieri professerebbe, se fosse

se fosse obbligato all' osservanza d' una più stretta Povertà di quella, che si pratica comunemente da tutti.

Alla quale (tralasciando ogn'altra risposta) si dice, che non è sì rigorosa l' osservanza della Povertà (ne' termini da noi dichiarati) come affermano gli Avversarj. Poichè in primo luogo ponno i Fratelli servirsi de i beni in tutto quello, che concerne il loro grado, e condizione.

Nel che si deve notare, che siccome, al parer de' Dottori, nella latitudine de' prezzi delle cose si contengono tre gradi: Il suppremo, il mezzano, e l' infimo, come sarebbono 9. 10. ed 11., che sono giusti prezzi delle cose vendibili: così deve accadere nell' uso de i beni secondo la decenza del proprio stato, cioè, debbono esservi tre gradi distinguibili *ad arbitrium viri prudentis*; potendo il Religioso servirsi del supremo, lasciando il mezzano, e l' infimo. Così noi veggiamo, che quegli Autori, che non istimano i Chierici Beneficiati Padroni assoluti de' frutti de' loro Beneficj, ma solo amministratori: concedono loro di valersene secondo la decenza del proprio stato, appunto con l' istessa larghezza di servirsi del terzo grado, lasciato il primo, e 'l secondo.

In oltre ponno i Fratelli non solo dispensare gran parte de' beni, in limosine: ma servirsi ancora di tutte

le li-

le licenze addotte di sopra, cioè, di rimunerare, sollevare dalla Povertà i parenti, o amici, disporre de i frutti, che risparmiano col vivere parcamente, e donare ad altri Fratelli della stessa Religione.

E finalmente ponno con licenza del Gran Maestro disporre della quinta parte de' mobili in morte, e di tutti i beni stabili Patrimoniali in ogni tempo. Ponno, senza altra licenza, vendere, ed alienare in vita, ed in morte le case fabbricate, e comprate nella Città Valletta, Vittoriosa, e Senglea: e con licenza del Gran Maestro, e Consiglio disporre in vita de' beni stabili comprati, ed acquistati nell'Isola di Malta, e Gozzo; ma per il tempo dell' ultima infermità è necessaria la licenza del Capitolo Generale.

Non ponno dunque ragionevolmente dolersi i Fratelli d' essere astretti ad una troppo rigorosa osservanza del voto della Povertà; essendo loro prefissi così larghi confini, che l' oltre passarli non sarebbe forse senza colpa anche nelle persone Secolari.

Finalmente dalle cose già stabilite si cava la risposta al sentimento d'alcuni, i quali credono, che i nostri Fratelli abbiano totale licenza d'alienare in vita i mobili o provenuti da i loro beni Patrimoniali, o acquistati, ma non già i frutti delle Commende, i quali vogliono, che sian tenuti in coscienza a conser-

vare

vare per la Religione, dopo aver soddisfatto a gli obblighi della medesima, ed al proprio mantenimento. E per dir vero, poco importa, che i mobili, che pretendono alienare i nostri Fratelli sian frutti del loro Patrimonio, e della loro industria, o vero delle Commende; poichè fatto il voto della Povertà niuna cosa ponno ritenere come propria: ma ciò, che hanno, ed acquistano, appartiene alla Religione. Anzi per li mobili Patrimoniali ven' è espressa dichiarazione nello *Stat.* 20. *Maestro* già da noi ponderato di sopra.

E per maggior chiarezza si può notare, che due sorte di beni ponno considerarsi in qualunque Religioso, cioè, quelli, che avevano innanzi alla professione, e quelli, che dopo di essa hanno acquistati. Ma l' una, e l' altra sorta di beni è della Religione in virtù di sue regole, delle quali la prima è, che *profitentium bona acquiruntur Monasterio, quo ad dominum, & possessionem. Quidquid acquirit Monachus, Monasterio acquirit.* E così tutti i beni, che dopo la professione s' acquistano, con qualsivoglia industria, s' acquistano alla Religione, tanto nel dominio, e proprietà, quanto nella possessione: e tutti i beni così mobili, come stabili, che prima si possedevano parimente appartengono alla Religione, quando i Fratelli innanzi alla professione

non

non abbiano disposto altrimenti, o almeno dopo di quella non abbiano ottenuto altre licenze, secondo che abbiamo dichiarato di sopra. Nè in questa parte presso gli antichi, e moderni Autori, si trova alcun vestigio della distinzione, che costoro pretendono tra i mobili provenienti dalla Religione, e quelli dal Patrimonio, o in altro modo acquistati.

Rimossa dunque ogni opinione in contrario, rimane stabilita la nostra conclusione: cioè, non esser lecito a' Fratelli di disporre in vita a loro arbitrio de' beni mobili. Del qual sentimento sono stati tutti coloro, che hanno avuta esatta cognizione degli Statuti, ed osservanze dell' Ordine nostro: e così hanno sempre condannata ogni immoderata larghezza: Come fra gli altri il Vice-Cancelliero F. Giovanni OthoBosio: Il Reggente di Cancell., e Prior della Cheisa Imbroll, ed i Dottori Cagliola, e Michalef &c. E se bene molti Autori, per altro di chiara fama, hanno mostrato contrario sentimento, ciò non deve pregiudicare alla verità della nostra Sentenza; poichè hanno così giudicato appoggiati a due falsi supposti, creduti favorevoli agli Avversarj, uno degli Statuti, l' altro della Consuetudine, e ad incerte, e confuse relazioni avute da particolari poco periti, senza esaminare esattamente, come si conveniva per sì importante materia, nel modo, che si è procurato fare da noi, secondo però la nostra debolezza. Ma

Ma perchè molti credono, che la nostra Sentenza sia sfornita d'Autori Nobili, che la difendano, però mi son fatto lecito di produrre in questo luogo le parole stesse del Lezana, famoso moderno, che allega ancora a favore di questa Sentenza molti Autori di chiaro grido. Egli dice dunque nel seguente modo:

Huiusmodi Equites prædictorum bonorum, & quorumcumque aliorum sibi ex patrimonio, vel alio modo competentium, dominio carent, ratione voti Paupertatis, quod emiserunt, ut dictum est. Unde solum habent usum illorum in ordine ad licita, & honesta, non tanquam suorum, sed tanquam sibi commissorum, ac commendatorum, nutu, ac voluntate Superiorum, pro ut alij Religiosi; quia hoc solum permittit votum Paupertatis. Azor. tom. 1. Instit. moral. lib. 13. cap. 4., Rodrig. tom. 2. Quæst. regular. quæst. 58. art. 5., Navar. lib. de reddit. num. 6. quæst. 1. num. 95., & 96., & quæst. 3. num. 30., & 31., & Apolog. ad lib. de reddit. num. 6. quidquid dicat in contrarium Sanchez. lib. 7. in decal. cap. 8. nu. 29. -- Unde si fructus, aut redditus huiusmodi ludendo, aut alio vano, inutili, sive futili modo, impendendo perdant, non solum peccant graviter, vel leviter, iuxta capacitatem materiæ,

ſicut alij Religioſi, contra votum Paupertatis; ſed etiam ij, in quos ipſi prædicta bona transferunt, ad reſtitutionem tenentur, vt docent aliqui apud Azorium ſup. cit., quia talia bona non ipſis conceſſa, niſi in ordine ad honeſtos, & licitos uſus; nec voluntas Superiorum eſt, aut poteſt eſſe, ut in res vanas, & inutiles ea expendant.

FINE.

VARIE GRAZIE

O SIAN

DISPENSE

Di Consuetudini, e di Statuti,

FATTE DA' SOMMI PONTEFICI

A' CAVALIERI

Dell' Ordine Gerosolimitano,

Colle Soluzioni d' alcuni dubbj intorno alle medesime.

IN BORGO NOVO,
Nel Marchesato di Roccaforte. MDCCXVIII.

Per Antonio Scionico Stampatore Camerale.
Con licenza de' Superiori.

CLEMENS VI.

Anno 1351.

CLEMENS *Episcopus, Servus Servorum Dei, Dilectis Filiis Magistero, & Fratribus Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimitani Salutem, & Apostolicam Benedictionem.*

Exigit vestræ devotionis affectus, quo iugiter Altissimo deservitis, ut illa vobis favorabiliter concedamus, per quæ, sicut piè desiderare videmini, conscientiæ pacem, & animarum salutem, Deo propitio, consequi valeatis. Sanè petitio, pro parte vestra nobis exhibita, continebat, quod vos ab olim per totam Septuagesimam consuevistis ab esu carnium abstinere, licet a principio ipsius Septuagesimæ usque ad primam Dominicam tunc sequentem ovis, & caseo uti liberè valeatis: & quod abstinentia carnium supradicta maximè multis ex vobis, quorum aliqui valetudinarij, alij Iuvenes, & alij infirmi existitis, qui a dicto esu carnium abstinere non possunt, potius peccati fomitem, quam meritum salutis inducit. Quare nobis humiliter supplicastis, ut huiusmodi abstinentiâ carnium in alia salutis opera commutatâ, providere vobis super iis miseri-

cordi-

corditer dignaremur. Vestris itaq; supplicationibus inclinati, quod a dicto principio eiusdem Septuagesimæ usque ad Dominicam Quinquagesimæ, exceptis illis diebus, quibus alias de iure, vel consuetudine est esus carnium interdictus, vesci carnibus licitè valeatis, quibuscumq; constitutionibus Apostolicis, privilegijs, statutis, & consuetudinibus, nec non preceptis, & verbis regulę Fratrum Hospitalis vestri contrarijs, nequaquam obstantibus, vobis, Auctoritate Apostolica, tenore præsentium, de Speciali gratia indulgemus. Volumus autem, quod in recōpensationem abstinentiæ supradictæ, ad quam prius eratis adstricti, teneamini ab ipso principio eiusdem Septuagesimę usq; ad festum Nativitatis Beati Io: Baptistæ singulis sextis Ferijs ieiunare. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare pręsūpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorū Petri, & Pauli, Apostolorum eius, se noverit incursurum. Dat. Avenioni xij. Kal. Octobris, millesimo tercentesimo quinquagesimo primo. Pontificatus nostri anno nono.

Locus ✠ Bullæ Plumbeæ.

A tergò sic signat. G. Borrillum.

PIUS

PIVS II.

Anno 1462.

PIUS *Episcopus, Servus Servorum Dei, ad futuram Rei memoriam.*

Præcellens Romani Pontificis Clementia, cunctorum fidelium Religiosorum præcipuè animarum saluti ferventer invigilans, vetustas austeritates, quas aut imbecillitas hominum, seù corporum, locorumve indispositio, vel prava moderni temporis varietas, aut rerum penuria plerunque iuxta traditiones Patrum, primævas regulantes disciplinas, observare non sinunt: provida quandoque moderatione relaxat; ut conscientiæ puritati, & mentium tranquillitati fidelium salubriter consulat. Cum itaque, sicut accepimus, dilecti Filij Magister, & Fratres Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimitani iuxta regularia eiusdem Hospitalis instituta inter cætera Adventum Domini, ac etiam a Dominica septuagesimæ usque ad Pascha singulis diebus ieiunare, & in mensa, lectoque silentium servare, ac post completorium non bibere, sine lumine non dormire, nec non quarta Feria ab esu carnium penitus abstinere teneantur, & debeant: ac, sicut exhibita

nobis

nobis nuper prò parte Magistri, & Fratrum prædictorum petitio, sæpe numero Fratres prędictos pro ipsorum negotijs peregrinari oporteat, aut in rure morari, sive Crucis contra emulos arma sumere, transfretare interdum, & secundum casuum emergentium existentiam se accomodare locis, atq; temporibus, & propterea non nullis alijs impedimentis causantibus nequeant instituta prędicta iuxta ipsorum dispositionem præcipue in præmissis commodè observare: Quare prò parte Magistri, & Fratrum prędictorum nobis fuit humiliter supplicarum, ut institutorum, & ordinationum earundem rigorem, quo ad præmissa misericorditer relaxare, eosque ad illorum observantiam non astringi decernere, de Benignitate Apostolica dignaremur. Nos itaque attendentes, quod Divinę Providentiæ altitudo ad hoc in Apostolica sede plenitudinem constituit potestatis, ut Romanus Pontifex, Iesu Christi in Terris Vicarius, & Apostolorum Principis superna præordinatione successor, erga Personas eidem sedi devotas, locorum, temporũ, & Personarum earundem qualitatibus compensatis, mitigato rigore, mansuetudinẽ interposita, ex prę missis, & nõnullis alijs nobis expositis causis, huiusmodi supplicationibus inclinati, Magistro, & alijs quibuscũq; ipsius Hospitalis Fratribus præsentibus, & fu-

& futuris, ubilibet viventibus, quod ad Ieiunandum Adventum Domini, & a Septuagesima usq; ad Feriam quartam Cinerum, & a potu post cęnã, & ab esu carnium singulis quartis ferijs abstinendum, silentiumque in mensa, & in lecto servandum, nec non cum lumine dormiendum, si nolint, minime teneantur, Auctoritate Apostolica, tenore præsentium, de specialis dono gratię indulgemus, ac secum pariter dispensamus. Non obstantibus constitutionibus Apostolicis, ac præceptis, & alijs, institutis, regula, stabilimentis, & ordinibus Hospitalis eiusdem, iuramento, confirmatione Apostolica, vel quacumque firmitate alia roboratis, cæterisque contrarijs quibuscumque. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis, & dispensationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli, Apostolorum eius, se noverit incursurum. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum. Anno Incarnationis Dominicę Millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. Kalendis Martij. Pontificatus nostri anno quinto.

D. De Luca R. apud me G. de Piccolominibus.

SIXTVS IV.

SIXTUS *Episcopus, Servus Servorum Dei, ad futuram Rei memoriam.*

Dum paternæ considerationis indagine perscrutamur onerosa, & periculosa dispendia, quæ Fratres Ordinis S. Ioannis Hierosolimitani in partibus ultra marinis, Christiani nominis inimicis, modernis potissimè temporibus perferunt: meritò impellimur, ut illa eis favorabiliter concedamus, per quæ eorum commoditatibus, cum ipsarum animarum salute, valeat salubriter provideri. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti Filij nostri, Petri Deabusson, Magistri Domus Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimitani, petitio continebat, quod cum Fratres eiusdem Ordinis, Rhodi pro tempore degentes, in singulis quatuor temporibus anni in unum convenire, seu unam Congregationem, quam Sembleam appellant, inibi facere, nec non in huiusmodi Congregatione stabilimenta, & constitutiones, vota, ac substantialia ipsius Ordinis continentia, alias pro ipsius conservatione instituta, ut Fratres eiusdem Ordinis in illius observatione regulati instruunt, legere, seu legi facere consueverant: fe. recor. Paulus Papa Secundus, Prædecess-

deceſſor noſter, per ſuas literas voluit, & mandavit, quod certa alia ſtabilimenta, per eum ordinata, in eadem Congregatione ſub excomunicationis Sententia, legerent, & publicarent, prout in eiſdem deſuper confectis literis plenius dicitur contineri. Cum autem, ſicut eadem petitio ſubiungebat, lectio ſtabilimentorum, & ſtatutorum, per eumdem Paulum edita, dicto Ordini potius oneroſa, quam utilis exiſtat, ac aliqua in regula, & inſtitut. dicti Ordinis contineantur, quæ tria vota ſubſtantialia Religionis non concernunt, & ad quorum obſervantiam ipſi Fratres ſub pæna peccati mortalis iuxta eiuſdem Ordinis inſtitutionem tenentur, & Fratres præfati, cum pro temporis neceſſitate, præparationi Navium contra Turcas, aliaſque Perſonas, quæ Chriſtianæ Fidei nomen opprimere conantur, vacare, & aliis negotiis pro tuitione Fidei, & Ordinis prędicti, intendere habeant, non poſſint in omnibus prædicta obſervare: pro parte dicti Magiſtri fuit nobis humiliter ſupplicatum, ut in præmiſſis opportnuè providere de benignitate Apoſtolica dignaremur. Nos igitur cupientes eiſdem Magiſtro, & Fratribus taliter providere, quod poſſint temporalibus, & Spiritualibus ſimul cum animarum ſuarum ſalute vacare, huiuſmodi ſupplicationibus inclinati, per-

 petuò

petuò duratura constitutione statuimus, & ordinamus, quod illa stabilimenta, & constitutiones, quæ tria vota substantialia eiusdem Ordinis dumtaxat concernunt, seu quæ ipse Magister, pro tempore existens, pro instructionem Fratrum eiusdem Ordinis, illiusque conservatione utilia, & necessaria cognoverit in Congregationibus, seu Sembleis, ut præfertur, pro tempore faciendis, legi, & publicari debeant. Decernentes tam Magistrum pro tempore, quàm alios Fratres prædictos propter non lecturam, & publicationem aliorum stabilimentorum, & statutorum, eis per eumdem Paulum ordinatorum, & editorum excommunicationis sententiam minimè incurrere; nec non tàm Magistri prò tempore existentes, quàm Fratres præfati, quò ad singulorum in regula præfata contentorum, quæ tria vota substantialia dicti Ordinis non concernunt, observantiam, sub peccati mortalis pæna minimè teneantur. Quodque tam Magister, quàm alij Fratres prædicti pro centum, & quinquaginta orationibus Dominicalibus, sive Pater noster, quas, seu quos singulis diebus, juxta ipsius Ordinis regulam, & institutiones dicere tenentur, Officium Beatæ Mariæ Virginis, si eis placuerit, dicere possint, & valeant Auctoritate Apostolica, tenore præsentium, concedimus

dimus; ac pariter indulgemus; dictosque Magistrum, & Fratres propter non observantiam præmissorum in dicta regula contentorum, & quæ tria vota prædicta non concernunt, Reatum peccati mortalis minimè incurrere, ac transgressores Religionis, & Regulæ huiusmodi propterea non esse decernimus. Non obstantibus præmissis, ac alijs constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, nec non prædictis, & alijs Statutis, & consuetudinibus, usibus, & naturis dicti Ordinis; & Iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, cæterisque contrarijs quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum Statuti, ordinationis, constitutionis, concessionis, indulti, decreti, & declarationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli, Apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Romæ, apud Sanctum Petrum. Anno Incarnationis Dominicæ, Millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. Pridie idus Novẽb. Pontificatus nostri anno nono.

DVB-

DVBBIO I.

SI dubita, se per tralasciare i nostri Fratelli di recitare ogni giorno cento, e cinquanta volte l'Orazione Dominicale, overo l'Ufficio della Madonna, o de' Morti, in loro cambio, come dispone lo *Stat.* 2. *Chies.* incorrano in peccato grave, o leggiero, o solo in pena:

E si risponde, che incorrono solo in pena; perchè lo *Stat.* 3. *Regol.* dichiara, che la trasgressione delle cose, che nella Regola si contengono, obbliga l'anima, ed il corpo: ma la violazione degli Statuti, rende il corpo solamente obbligato alla pena; se però alcuno di essi, secondo le Leggi Divine, e canoniche, l'anima ancora non obbligasse. Sicchè in virtù del citato Statuto, la sola trasgressione de' tre voti sustanziali della Castità, Obbedienza, e Povertà, obbliga l'anima, ed il corpo (giàcche la regola degli Ospitalieri, altro non contiene, che i tre voti suddetti) ed ogni altra trasgressione rende il corpo obbligato alla pena. Anzi benchè la pena sia imposta a' nostri Fratelli trasgressori in modo, che l'incorrano *ipso facto*, e senza nuova dichiarazione del Superiore: nè pure in tal caso i Fratelli sono tenuti alla pena in modo, che sian Rei di colpa non soddisfacendola; poichè la dichiarazione del soprannomi-

nato

nato *Stat.* 3. *Regol.*, che esclude ogni colpa, è universale. Onde non lascia luogo di commetterla nel presente caso di non soddisfare alla pena. *Suar. de Relig. Tom.* 4. *Tr.* 8. *l.* 1. *c.* 2. *nu.* 13., *Castropal. Tract.* 16. *Disp.* 4. *Punct.* 3. *num.* 4.

E per maggior dilucidazione di questa materia; s'avverta, che seguendo la Dottrina di *S. Tommaso* 2. 2. *quæst.* 186. *art.* 9. quattro generi di cose possiamo considerare nella Regola nostra, e nelle nostre Costituzioni. Del primo genere sono quegli atti di virtù, che comunemente sono di precetto, come l'obbligo di digiunare la Quaresima, secondo lo *Stat.* 3. *Chies.*, la proibizione dell'usura, secondo *lo Stat.* 4. *contratt.* ed altri simili, la trasgressione de' quali è manifesto, che fà incorrere in colpa grave. E se bene insegnano comunemente gli Autori, che la trasgressione di simili atti, quando non sono raccomandati a i Religiosi, non raddoppia, ma solo aggrava la colpa, laddove quando semplicemente sono ricordati, nè raddoppia, nè aggrava la colpa: queste considerazioni però non hanno luogo nell' Ordine nostro, stante la chiara disposizione dell' allegato *Stat.* 3. *Regol.* che solo la trasgressione de' voti rende obligata l'anima, ed il corpo.

Del secondo genere sono gli atti, che concernono i tre voti sostanziali della Castità, Povertà, ed

Obbe-

Obbedienza, l'obbligazione de' quali è manifesto; che contiene colpa grave di sua natura; benchè quando la materia sarà leggiera, similmente leggiera sarà la colpa; non potendo darsi colpa grave in materia leggiera.

Del terzo genere sono gli atti, che comunemente a tutti i Fedeli, ed anche a i Religiosi si propongono di consiglio, come nell'ordine nostro, il fare molte, e grandi limosine, che si propone nello Statuto secondo, ed'altri simili: nella trasgressione de' quali è certo, che non pecca il Religioso; poichè egli non è tenuto ad esser perfetto, ma solo ad incamminarsi alla perfezione, procurandola, non secondo tutti i consigli Evangelici, ma secondo che a lui prescrivono, la sua Regola, e le sue Costituzioni. [D. Tom. loc. cit.] La qual sentenza si conforma nell' Ordine nostro colla disposizione dello *Stat.* 3. *Regol.*, che l'anima resta obbligata solo colla trasgressione de' voti.

Del quarto genere finalmente sono l'esterne osservanze, proprie di ciascuna Religione, come digiunare nelle rogazioni *Stat.* 3. *Chies.* ed altre simili, che non sono comandate da verun precetto umano, o Divino, ma solo instituite per decenza, ed ornamento della Religione. Ora sopra queste cade il dubbio, se trasgredite facciano incorrere in colpa grave, o leggiera, o solo in pena, quando il Legislatore non ispiegò

ispiegò la sua mente. Ma nell'Ordine nostro è certo, che la trasgressione di dette osservanze rende solo il corpo obbligato alla pena; giacchè in virtù del sopr' allegato *Stat.* 3. *Regol.*, la sola trasgressione de' voti obbliga l'anima, ed il corpo. E se bene l'antica nostra regola conteneva, oltre a i voti, varie osservanze, che obbligano anche l' anima: il Sommo Pontefice Sisto IV. colla premessa Bolla, che comincia, *Dum Paternæ considerationis*, spedita nel 1479. liberò da ogni colpa i nostri Fratelli, trasgressori di dette osservanze, fra le quali nomina espressamente la recitazione dell' Orazione Dominicale, e dell' ore di nostra Signora, o de' morti in suo cambio, colle seguenti precise parole:

Nec non tam Magistri pro tempore existentes, quam Fratres præfati, quo ad singulorum in regula præfata contentorum, quæ tria vota substantialia dicti Ordinis non concernunt, observationem, sub peccati mortalis pæna minime teneantur. Quodque tam Magister, quam alij Fratres, qui pro centum, & quinquaginta orationibus Dominicalibus, sive Pater noster, quas, seu quos juxta ipsius Ordinis regulam, & institutiones dicere tenentur, Officium B. Mariæ Virginis, si eis placuerit, dicere possint, & valeant, Auctoritate Apostolica, tenore præsentium, concedimus, ac pa-

 riter

riter indulgemus. Dictosque Magistrum, & Fratres propter non observantiam præmissorum in dicta Regula contentorum, quæ tria vota prædicta non concernunt, reatum peccati mortalis minimè incurrere, ac trăsgressores Religionis, ac Regulę huiusmodi non esse, decernimus.

Della qual Bolla si fà lunga menzione nello *Stat. 2. Regol.*, negli antichi Statuti, pubblicati nel 1494. in tempo del Gran Maestro Aubossone, e nel 1534. in tempo del Gran Maestro Lisleadamo, colle seguenti parole:

Romani Pontifices &c. pro eorum Clementia, soluti Fratrum nostrorum consulentes, cum eis de aliquibus in regula contentis primęvæ institutionis Ordinis nostri observătijs præter tria vota substantialia, quæ servare tenemur, de gratia speciali dispensarunt, & Fratres nostros ab illis exemerunt, & absolverunt.

Il quale Statuto poi si tralasciò ne i Volumi successivamente stampati in tempo de' Gran Maestri la Sengle, Verdala, e Vvignacourt, come superfluo; essendo sufficientissimo il sopr'allegato *Stat. 3. Regol.* per la dichiarazione d'incorrere la sola pena corporale i trasgressori delle suddette osservanze.

Nè osta in primo luogo, che la pena supponga comunemente la colpa, o il dire, che restando il corpo

po obbligato alla pena nella trasgressione delle suddette osservanze, si deve supporre la colpa; Poichè si risponde, che non sempre per imporre la pena, è necessaria la colpa: ma basta la causa: e sufficiente causa, per assegnarsi in questo caso la pena, è la violazione degli ordini del Superiore. *D. Tom. 2. 2. quæst. 186. art. 4., Sanch. moral. lib. 6., e 4. nu. 11., Castropal. tract. 16. disp. 4. punct. 3. nu. 4.*

Nè osta in secondo luogo, che il voto dell' Ubbidienza par, che comprenda l' osservanza di tutte le nostre costituzioni; leggendosi in esse quelle parole *ordiniamo, e statuiamo*, ed altre simili, colle quali si dichiara la volontà del Superiore, di voler' essere ubbidito; onde se il voto dell' Ubbidienza obbliga l' anima, può sembrar, che dovrebbono obbligarla ancora le suddette Costituzioni; Imperocchè si risponde, che quando alcuna Religione ha dichiarato (come nel nostro caso) che la rottura degli Statuti obbliga solo il corpo, allora, affinchè la Costituzione obblighi l'anima, non bastano quelle parole *ordiniamo, e statuiamo*, ed altre simili; poichè per tali parole fece la Religione la sopraccennata dichiarazione: ma è necessario ancora imporre la pena della Scomunica maggiore *ipso facto incurrenda*; (la qual censura nõ s' incorre senza grave colpa) o aggiungere quelle parole *In virtù di santa Ubbidienza*, colle quali

 espres-

espressamente si viene à dichiarare di costituire quell' atto fra i limiti della propria, e rigorosa materia dell' Ubbidienza; intendendosi, che la materia sia grave, per obbligare a colpa grave; come si è detto. *Suar. loc. cit.* 2. 2. *num.* 10. In conformità della qual dottrina, in molte delle nostre Costituzioni si leggono le suddette parole *In virtù di santa Ubbidienza*. Nello *Stat.* 3. *Chies.* nello *Stat.* 63. *Tesor. &c.* Ed i nostri Superiori sogliono ancora adoperarle in voce, quando in materie gravi vogliono, che i loro comandi sian senza alcuna opposizione eseguiti.

Nè osta, che nell'atto di professare, colui, che ammette il Fratello alla professione, gli dice fra l'altre cose, le seguenti:

Per seconda Ubbidienza, e per obbligo nostro principale averete a dire ogni giorno per vostra divozione 150. *Pater noster, overo l'Ufficio della Madonna, overo quello de' Morti: e per ogni Fratello, che morirà averete anche a dire altrettanti Pater noster, una volta sola per obligo:*

Dalle quali parole alcuni deducono esser sottoposta a colpa grave l' omissione di dette Orazioni; giacchè se ne comanda l' esecuzione per atto d' Ubbidienza, e per obbligo principale. Non osta, dico, tutto questo; perchè si risponde, che tutte le Costituzioni, nelle quali si ordina, e si comanda alcuna cosa, portano

annesso

annesso l'obbligo a'Sudditi di eseguirla, come se fosse comādata da'Superiori, a'quali in virtù del voto dell' Ubbidienza, sono tenuti ubbidire; ma quest'obbligo è sì bene di pena, ma non di colpa, se l'ordine del Superiore non è accompagnato da quelle parole: *In virtù di Santa Obbedienza*, o altre simili: come dichiarai di sopra; Tanto più che nel presente caso espressamente si dichiara, che ciò, che s'impone, è di mera divozione.

Nè osta finalmente, che al Gran Maestro sia concessa nel privilegio di Pio IV. la facoltà di poter assolvere, e comporre sopra i Divini Officj, ed ore Canoniche ommesse: *Super Divinis Officijs, & Horis Canonicis omissis componendi, & absolvendi &c.* Poichè in questo luogo non si tratta dell'orazione Domenicale, nè dell'ore della Madonna, o de'Morti: ma dell'Officio Divino, ed ore Canoniche, alle quali son tenuti i Fratelli Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Chierici, secondo l'ordine da loro tolto, conforme alla consuetudine della S. R. C., come espressamente si dichiara nello *Stat. 2. Chies.* E quando pure in detto luogo si trattasse dell'orazione Domenicale, o dell'ore della Madonna, o de'Morti, l'assoluzione, e composizione caderebbe sopra la pena, nella quale sarebbono incorsi i Fratelli trasgressori, e non già sopra la colpa; giacchè da questa sono liberi in virtù dell'allegato *Stat. 3. regol.* DVB-

DVBBIO II.

MA quì per servire all'occasione propongo un' altro dubbio,cioè,se un nostro Fratello,il quale ha determinazione in se stesso,anzi consuetudine di non adempire veruna dell'osservanze, che non obligano a colpa, si trova perciò in istato di colpa mortale, o nò. Si deve rispondere, che nò, favellando assolutamente;poichè la sua determinazione non è di trasgredire alcuna osservanza,che obblighi a colpa. Nè la consuetudine induce altra colpa, che quella,che inducono gli atti,de'quali si compone; poichè da quelli non si distingue : e tali atti non hanno congiunta alcuna colpa ; giacchè sono trasgressioni d' osservanza, che non obbliga a colpa. *Suar. de Relig. Tom.* 4. *Tract.* 8. *l.* 1. *e* 4. *num.* 6., *Castropal. Tract.* 16. *discip.* 4. *Punct.* 3. *num.* 6. Soggiungo però, che la consuetudine di trasgredire tali osservanze può per altri capi far' incorrere in colpa grave, cioè, se sempre il Fratello s' accorge d' inferire col suo licenzioso modo di vivere danno notabilmente alla Religione sua, ed anche a sè medesimo, credendo probabilmente d' esporsi a pericolo di vero dispregio dell' osservanza regolare, della violazione de' voti, e d' essere cacciato dalla Compagnia de' Fratelli. Tra le osservanze, delle quali parliamo, sono principalmente

quelle

quelle dell' Ospitalità, e della Milizia, come proprj instituti della nostra Religione. Ora commetterà grave colpa un nostro Fratello, che abbia consuetudine, e fermo proponimento di non impiegarsi negli esercizj della Milizia: come sarebbe, se uscito ordine del legittimo Superiore di Militare in mare, o in terra, sempre lascierà d' eseguirlo, con iscuse apertamente false, e pretesti mendicati d' impossibilità, o d' insufficienza in modo, che con simili diportamenti s' accorga d' inferire danno notabile alla Religione, non solo defraudandola de i fruttuosi servigi, che meritamente aspetta dal suo Religioso, ma incitando altri col suo esempio a simili perniciose trasgressioni. E tanto maggiormente sarà reo di colpa grave, se si esporrà a pericolo d'esser gravemente punito dalla Religione, eziandio colla privazione dell'abito; come espressamente è statuito contro coloro, che nel combattere abbandonano i Fratelli, o che abbandonano lo Stendardo, quando è spiegato in guerra contro gl' Infedeli (Stat. 30. proibiz.) la quale privazione è danno gravissimo, ed il Religioso colla Professione s' obbligò d' evitarla, promettendo vita, e costumi degni del consorzio degli altri Fratelli. E di questa conformità colla debita proporzione favellano gli Autori intorno a que' Religiosi, i quali l'osservanza della Religione

non

non obbligā ā colpā, mā solo ā penā; come quella de' PP. Domenicani, de' PP. della Compagnia di Giesù, e la nostra. *Sanch. moral. lib. 6. cap. 4. num.* 12., *& seq.*, *Castropal. Gratt.* 16. *disp.* 4. *punct.* 3. *num.* 17.

IL FINE.